

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

e per esso l'Ufficio degli aiuti allo studio, informa che sono disponibili i moduli per la richiesta degli

Aiuti allo studio per l'anno scolastico 2026-27

Può essere concesso l'aiuto sociale speciale:

- per la frequenza di una scuola dell'obbligo privata parificata (infanzia, elementare o media) nel Cantone, se comprovata da necessità di ordine sociale.

Possono essere concessi sostegni allo studio, sostegni della formazione professionale o altri aiuti particolari:

- per l'assolvimento di un tirocinio oppure di una riqualificazione professionale;
- per la frequenza di scuole medie superiori o professionali nel Cantone, di istituti superiori, scuole d'arte, conservatori di musica e di danza;
- per la frequenza di scuole pubbliche o private con statuto particolare fuori Cantone nel caso di giovani di talento sportivo o artistico;
- per gli studi nelle università e nei politecnici o nelle scuole universitarie professionali, per studi postuniversitari e per la preparazione di un dottorato;
- per corsi di perfezionamento, soggiorni linguistici o stage all'estero.

Possono richiedere un aiuto allo studio:

- studenti ticinesi, confederati o stranieri dell'UE, i cui genitori sono domiciliati in Ticino (eccezione: se gli studenti si sono resi finanziariamente indipendenti in un altro cantone, la competenza è di questo cantone);
- studenti ticinesi, confederati o stranieri dell'UE, i cui genitori non sono domiciliati in Ticino, solo se gli studenti si sono resi finanziariamente indipendenti in Ticino;
- studenti stranieri (non dell'UE), i cui genitori sono domiciliati in Ticino, se gli studenti sono residenti in Svizzera da almeno cinque anni;

- studenti stranieri (non dell'UE), i cui genitori non sono domiciliati in Ticino, se gli studenti sono residenti in Svizzera da almeno cinque anni e si sono resi finanziariamente indipendenti in Ticino (quindi residenti da almeno 7 anni in Svizzera di cui almeno 2 lavorativi in Ticino);
- studenti originari del Cantone Ticino che vivono all'estero con la loro famiglia/i loro genitori, per studi in Svizzera (eccezione: se gli studenti si sono resi finanziariamente indipendenti in un altro cantone, la competenza è di questo cantone);
- studenti originari del Cantone Ticino che vivono in Svizzera, i cui genitori vivono all'estero, per studi in Svizzera (eccezione: se gli studenti si sono resi finanziariamente indipendenti in un altro cantone, la competenza è di questo cantone);
- rifugiati o apolidi residenti in Ticino e ivi riconosciuti.

Indipendenza finanziaria

È riconosciuta al richiedente che, cumulativamente, ha concluso una prima formazione postobbligatoria conseguendo un diploma riconosciuto, ha lavorato in Ticino, avendo avuto il domicilio in Ticino, per almeno due anni, immediatamente prima dell'inizio della nuova formazione conseguendo un salario netto mensile di almeno fr. 2'500 e ha compiuto o compia nell'anno scolastico inerente la richiesta di aiuto allo studio 25 anni d'età.

Termine per la presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro il mese di inizio della formazione per la quale è chiesto l'aiuto allo studio. Le richieste presentate a formazione iniziata saranno considerate dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

Per le scuole nel Cantone che iniziano già durante il mese di agosto il termine è prorogato al 30 settembre 2026.

Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito Internet www.ti.ch/aiutistudio, ritirato presso le segreterie delle scuole cantonali, richiesto all'Ufficio degli aiuti allo studio via mail all'indirizzo decs-uast@ti.ch, per telefono al numero 091/814 34 32 o direttamente allo sportello (Residenza governativa, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona).

L'opuscolo informativo può essere scaricato dal sito Internet www.ti.ch/aiutistudio

Informazioni: tel. 091 814 34 32; e-mail: decs-uast@ti.ch

Sito Internet: <http://www.ti.ch/aiutistudio>

Bellinzona, 26 maggio 2026